




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2419

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Corea
per evitare le doppie imposizioni

(Approvato dal Senato – A.S. 1302)

N. 127 – 23 luglio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2419

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Corea
per evitare le doppie imposizioni

(Approvato dal Senato - A.S. 1302)

N. 127 – 23 luglio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2419

Titolo breve: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

Iniziativa: governativa
approvato dal Senato

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** La Marca

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1-6 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO	- 1 -
SCAMBIO DI INFORMAZIONI	- 1 -

PREMESSA

Il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo recante modifiche alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Seoul il 3 aprile 2012.

Si ricorda che la Convenzione tra Italia e Corea per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito è stata ratificata con la legge n. 199 del 1992.

Il provvedimento, già approvato al Senato, è corredato di relazione tecnica.

Il Senato non ha apportato modifiche al testo iniziale, cui la relazione tecnica si riferisce.

Si esaminano di seguito le disposizioni del Protocollo che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-6 del Protocollo aggiuntivo

Scambio di informazioni

Le norme prevedono quanto segue:

- viene aggiornato l'elenco delle imposte oggetto della Convenzione fiscale includendo l'IRAP fra le imposte considerate per l'Italia (articolo 1);
- viene sostituito integralmente il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione, riguardante i criteri ed i limiti di applicazione di deduzioni e crediti di imposta attraverso i quali negli Stati contraenti si procede all'eliminazione della doppia imposizione. In particolare, viene soppressa la disposizione che prevedeva il riconoscimento nello stato di residenza di un credito d'imposta anche per le imposte non pagate nello Stato della fonte del reddito relativamente a dividendi, *royalties* e interessi (articolo 3).

Si tratta di una disposizione la cui efficacia era prevista per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993;

- viene sostituito integralmente l'articolo 26 della Convenzione in materia di scambio di informazioni. In particolare si prevede che: lo scambio di informazioni non è limitato alle imposte oggetto della Convenzione; su richiesta di uno Stato contraente, l'altro Stato è tenuto ad utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche nel caso in cui le informazioni richieste non siano rilevanti ai fini fiscali interni di detto altro Stato; uno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una

banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario (articolo 4)

La relazione tecnica afferma che l'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo definisce il nuovo campo di applicazione della Convenzione, introducendovi l'IRAP, in luogo dell'ILOR. Tuttavia la novella non affronta la questione della detraibilità ai fini IRAP di eventuali imposte pagate in Corea; la RT afferma quindi che si è operata una mera sostituzione tra ILOR e IRAP

Con riferimento all'articolo 3, la RT precisa che la norma prevede una nuova formulazione dell'articolo 23 della Convenzione, nella quale risulta soppresso il paragrafo quarto. Esso stabiliva, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione (luglio 1992), la possibilità di fruire di un credito d'imposta nello stato di residenza anche per le imposte non pagate nello Stato della fonte del reddito relativamente a dividendi, *royalties* e interessi. La RT afferma che, essendo già decaduta la possibilità di usufruire di tale credito, la nuova formulazione dell'articolo 23 non appare in grado di determinare variazioni di gettito.

In merito all'articolo 4, la RT afferma che la norma mira a superare il segreto bancario e a potenziare la cooperazione in materia di scambio di informazioni conformemente agli obiettivi di lotta all'evasione e di adeguamento agli standard dell'OCSE in materia. La RT afferma che da tali obiettivi possono attendersi effetti positivi per l'erario in ragione della potenziale emersione di ulteriore base imponibile.

Nulla da osservare al riguardo, per i profili di quantificazione.